



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TAGLIALATELA	GIULIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVINO	GAETANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LACEDRA	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 200/2015
depositato il 24/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC301T300880/2014 IVA-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI POTENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BRANCALE DOTT.
VIA ISABELLA MORRA, 52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 200/2015

UDIENZA DEL

16/12/2015 ore 09:30

N°

781/02/2015


PRONUNCIATA IL:

16/12/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/10/2016

Il Segretario




Con ricorso depositato il 24.02.13 il sign. / impugnava l'avviso di accertamento n.TC301T300880/2014,anno di imposta 2009,per i seguenti motivi:nullità dell'avviso di accertamento in conseguenza dell'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del direttore dell'ufficio o, alternativamente in conseguenza dell'assenza di prova dell'eventuale esistenza di un valido provvedimento di delega a sottoscrivere l'atto conferita ad altro funzionario i possesso dei necessari requisiti ,quale violazione dell'art. 42 commi 1 e 3 ,dpr n.600/1973>nullità dell'avviso di accertamento opposto quale conseguenza della violazione delle norme dell'art. 24 legge 4/1929,dell'art. 1 legge 146/1998,e dell'art. 12 comma 7 legge 212/2000,per non aver l'ufficio, prima ,redatto e consegnato al contribuente l'apposito processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni di verifica e poi concesso allo stesso l'intero termine di sessanta giorni prima di procedere all'emanazione dell'avviso di accertamento.illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, quale conseguenza della violazione dell'art. 39 comma 1 lettera d DPR n.600/73.nullità delle sanzioni per insussistenza di presupposti per l'applicazione e/o per inesistenza di dolo o colpa così come richiesti dall'art. 5D.L.G.S. 472/1997.Si chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate contestando, punto per punto, quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto ella normativa vigente. Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione


La Commissione, vista la normativa e gli atti, accoglie parzialmente il ricorso.Infatti, con riferimento alla prima eccezione, questa Commissione osserva: per quanto riguarda l'agenzia delle entrate, nella sua attuale organizzazione, valgono le disposizioni impartite con nota del 27 maggio 2009 nella quale si prevede che, in caso di firma per delega del Direttore Provinciale, la sottoscrizione "va apposta in modo leggibile e nel documento deve risultare il nome del titolare della firma che è sempre il Direttore provinciale e, in caso di attribuzione di delega, anche il nome del soggetto legittimato a sottoscriverlo. Nel caso di specie, come correttamente sostiene l'Ufficio, le disposizioni in esame sono state correttamente osservate in quanto il provvedimento è stato sottoscritto dal Capo Team Accertamento ed è espressamente indicato nell'atto che la firma è per delega del Direttore Provinciale.Peraltro, secondo l'unanime giurisprudenza della Cassazione, per la validità dell'atto è sufficiente la sicura riferibilità all'amministrazione finanziaria.Una sentenza per tutte,Cass. 29.1.2011nn.2354 secondo la quale l'esistenza dell'atto amministrativo"non dipende tantodall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile,quando dal fatto che,al di là di questi elementi formali...esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo". Con riferimento al secondo motivo di doglianza, la Commissione osserva come,nel caso di specie ,l'ufficio non ha provveduto ad alcuna verifica fiscale nei confronti del contribuente comportante l'obbligo di missione del pvc.Ha fatto soltanto un accertamento da studio di settore,ai sensi dell'art. 39,comma 1 ,lett. d), che non rientra nell'ipotesi legislativa di cui all'art. 12L. n.212/2000.Con riferimento al terzo motivo, questa Commissione osserva: Gli elementi che sono alla base della stima dei ricavi o compensi da studi di settore, sono il frutto di una specifica attività di analisi che prevede la fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria interessate, che forniscono elementi di valutazione e conoscenze alla

Commissione di esperti che esprime il parere previsto dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998 prima del decreto di approvazione ministeriale. La procedura di elaborazione degli studi di settore garantisce affidabilità, obiettività e trasparenza al ragionamento presuntivo, ma non priva il contribuente della possibilità di fornire la prova contraria adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell'applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. Stabilisce la Suprema Corte che i parametri e gli studi di settore fondano un complesso ed organico sistema di "presunzioni semplici" le quali impongono taluni precisi obblighi nei confronti degli uffici dell'amministrazione finanziaria: procedere all'attivazione del confronto con il contribuente sul piano della difformità dei dati della dichiarazione rispetto agli elementi desumibili dal modello statistico di riferimento. Analizzare la posizione del soggetto verificato, avuto riguardo alla natura "statistica" del modello astrattamente applicabile. Redigere la motivazione dell'accertamento, da un lato, sulla base delle conclusioni cui è autonomamente pervenuta l'amministrazione, nonostante la continuazione dell'attività finanziaria e, dall'altro, dando rilievo alle argomentazioni opposte dal contribuente ed illustrando le ragioni per le quali esse non appaiono meritevoli di accoglimento. Soltanto all'esito dell'intero svolgimento di tale "percorso di adeguamento" l'accertamento originato dall'applicazione del criterio statistico, preceduto può dirsi legittimamente adottato. L'ufficio pertanto, risulta aver adempiuto all'obbligo di preventivo contraddittorio concretamente avvalorando le risultanze dello studio di settore attraverso ulteriori elementi tra cui, giova ribadire l'anomalia di una gestione aziendale reiteratamente e palesemente antieconomica. Il contribuente ha opposto argomentazioni poco credibili che non reggono alla prova dei fatti e che quindi non riescono a spiegare, in concreto, come possa, plausibilmente e concretamente giustificarsi, una antieconomicità reiterata per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il ricorrente non ha evidenziato nessuna specifica vicenda straordinaria che avesse potuto giustificare le anomalie prospettate. La Cassazione, nella sentenza 19550 del 9 novembre 2012, ha ritenuto pienamente legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore se dalla contabilità, pur formalmente corretta, emergono operazioni antieconomiche che tradiscono una "gestione inverosimile negli anni". In sostanza, se è vero che le scelte economiche dell'imprenditore sono normalmente insindacabili, tuttavia il Fisco non è tenuto a credere che un imprenditore agisca in modo antieconomico e, quando si scopre un comportamento antieconomico dell'imprenditore, è lecito, quanto meno, dubitare della veridicità dei redditi dichiarati con la conseguenza che l'ufficio può presumere maggiori ricavi o minori costi e l'onere della prova si sposta sulla parte privata (Cass. sentenza n. 6337/2002). Ancora più di recente la S.C., nella sentenza n. 21810 del 5 dicembre 2012, ha stabilito che è legittimo l'accertamento nei confronti di una impresa che presenta per anni redditi inverosimili nella loro esiguità e laddove l'andamento aziendale registri anomalie tra ricavi e costi. Detto questo, ed alla luce delle pur presenti giustificazioni e motivazioni portate dalla parte ricorrente quali la nascita del figlio, l'assunzione del lavoratore, la concorrenza ecc. più equa sembra, a questa Commissione, una rideterminazione del reddito definito dall'ufficio, indicato, equitativamente, in euro 8.550,00. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. Per la particolare tipologia della vertenza, spese compensate tra le parti.

Pqm



10




In parziale accoglimento del ricorso ,ridetermina i ricavi indicati dall'ufficio da euro 16.293,00 ad euro 8.555,00.Sanzioni al minimo.

Compensa le spese tra le parti.

Potenza 16.12.2015

Il Relatore



Il Presidente



COPIA
IN CARTA LIBERA
PER USO STUDIO
Potenza, 20/10 / 2016
IL SEGRETARIO

